



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

Ufficio Tecnico

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Maggio 2008

**Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luca Pistelli**

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto la progettazione ed esercizio del trasporto pubblico locale su gomma in relazione alle linee del Comune di Serra de' Conti per n. 3 autobus per Km. 70.000 annui minimi complessivi. Le caratteristiche dei servizi da svolgere sono contenute nell'allegato elaborato "Trasporto Pubblico Locale – Programma di Esercizio".
2. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente affidante e dell'impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi. Questi obblighi concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica.
3. E' attribuita all'impresa affidataria la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione dell'appalto, mentre i ricavi tariffari derivanti dalla vendita degli abbonamenti/biglietti verranno gestiti e introitati direttamente dal Comune.
4. Nel caso di associazione temporanea di imprese di cui al comma 1 lett. d) dell'art.34 del D.Lgs. n. 163/2006, alla domanda di partecipazione deve essere allegato l'elenco delle imprese e nell'offerta devono essere indicate le parti del servizio appaltato che ciascuna impresa si incarica di effettuare fino al raggiungimento degli obiettivi di cui al successivo punto 5.
5. Ai sensi dell'art. 33 della Direttiva Ce 93/38 e del D.Lgs. 163/2006, art.37 e s.m.i., i raggruppamenti e le associazioni dei fornitori, di imprenditori di servizi in caso di aggiudicazione dovranno assicurare una gestione unitaria dei servizi, dei mezzi, del personale e degli introiti, assumendo la forma giuridica di una società di capitali, pena la decadenza dall'affidamento. Tale società dovrà avere sede legale sul territorio del Comune di Serra de' Conti, con l'impegno degli associati a non alienare la quota di partecipazione, senza la previa autorizzazione dell'Ente Affidante, durante la vigenza del contratto di servizio. La succitata società dovrà altresì garantire, contestualmente all'affidamento del servizio, una direzione tecnica unitaria.
6. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente affidante e dell'Impresa affidataria scaturenti dal presente appalto, saranno regolati mediante Contratto di Servizio, predisposto sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 45/98 art. 19 comma 5, del D.M. n. 448/91 e in conformità alle previsioni di cui al presente capitolato.
7. L'Ente affidante effettua i controlli sui servizi di trasporto pubblico oggetto del presente affidamento, con particolare riferimento agli aspetti di qualità e sicurezza.

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

1. Il presente affidamento ha la durata di 7 anni, prorogabile per altri 2 anni, a decorrere dal 01 agosto 2008, in conformità all’art. 19, comma 3 della L.R. 45/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla scadenza dell’affidamento l’Impresa affidataria è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate nel contratto di servizio vigente.

ART. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo a carico dell’Ente affidante è determinato sulla base dell’offerta economica presentata dall’impresa affidataria per l’esercizio dei servizi oggetto della gara e non può superare l’importo a base d’asta. L’importo del corrispettivo a base d’asta è stabilito in **€ 130.000,00 (euro centotrentamila/00)** annui oltre all’IVA prevista per legge.
2. L’Ente affidante determina il corrispettivo chilometrico quale rapporto tra l’offerta economica e le percorrenze dei servizi oggetto del programma di esercizio allegato al presente Capitolato.
3. Il corrispettivo annuo è erogato dall’Ente affidante con rate quadrimestrali, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
4. Gli interessi per il ritardato pagamento sono disciplinati dalla legislazione vigente, l’Ente affidante si impegna a riconoscere all’Impresa affidataria gli interessi per ritardato pagamento solo qualora il ritardo sia imputabile all’Ente stesso.
5. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in misura corrispondente al tasso di inflazione calcolato dall’ISTAT alla fine di ogni anno solare e applicato all’impresa affidataria alla data di scadenza annuale di stipula del contratto.

ART. 4 – PROGRAMMA DI ESERCIZIO

1. Le offerte presentate dalle imprese devono soddisfare gli obblighi, le specifiche tecniche e le condizioni minime di qualità di cui al presente Capitolato. Le offerte presentate dalle imprese che non soddisfano tali obblighi e specifiche tecniche sono escluse dalla valutazione.
2. Il programma di esercizio individuato in sede di aggiudicazione potrà essere revisionato in sede di sottoscrizione del contratto, d’intesa tra le parti, nel limite massimo del 5% delle percorrenze di un anno contrattuale.

ART. 5 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

1. Il programma di esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente affidante o dell'Impresa affidataria per comprovate esigenze di pubblica utilità. Le modificazioni, sia in aumento sia in diminuzione, comprese le eventuali corse bis, non possono superare, in ciascun anno, il 5% del totale delle percorrenze di un anno contrattuale individuate in sede di aggiudicazione della gara. Tali modifiche non comportano la revisione del corrispettivo dovuto e del Contratto.
2. Qualora le esigenze di adeguamento del servizio, comprese le comprovate esigenze di pubblica utilità, rappresentate dall'Ente affidante o segnalate dall'Impresa affidataria, comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 1, ma contenuta in un massimo del 10%, il corrispettivo spettante è rideterminato, senza necessità di revisione degli obblighi e impegni del Contratto, applicando alla variazione delle percorrenze eccedenti il limite di cui al comma 1, il corrispettivo unitario di cui al precedente art. 3, comma 2.
3. L'Impresa affidataria può apportare modifiche al programma di esercizio, previa autorizzazione dell'Ente affidante e informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza, in dipendenza di cambiamenti nella circolazione o di lavori programmati sulla viabilità, assicurando il rispetto delle esigenze della domanda.

ART. 6 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER SCIOPERI O EVENTI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'impresa affidataria, se non nei casi disposti dalle autorità per motivi di ordine e interesse pubblico o nei casi di forza maggiore e di calamità naturali non prevedibili e non imputabili alle parti.
2. Qualora per le motivazioni di cui al comma 1, esclusi gli scioperi, le percorrenze annue dovessero essere incrementate o ridotte, previa autorizzazione dell'Ente affidante, oltre i limiti di cui all'art. 5, comma 1, il corrispettivo è adeguato applicando, per la parte eccedente il 5% alla variazione delle percorrenze il corrispettivo unitario di cui all'art. 3.
3. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa affidataria per cause diverse da quelle previste dal precedente comma, l'Ente affidante, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto, assicura la continuità del servizio, con rivalsa sull'impresa affidataria per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l'Ente affidante può avvalersi di altre imprese.
4. L'impresa affidataria, in caso di sciopero, assicura il servizio minimo stabilito con accordo con le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Impresa affidataria garantisce altresì la relativa comunicazione all'Ente affidante e all'utenza con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi.

5. Per le minori percorrenze effettuate nei casi di cui al comma 4 il corrispettivo viene ridotto applicando il corrispettivo unitario di cui al precedente art. 3, in base alle minori percorrenze effettuate.

ART. 7 – PERSONALE DESTINATO AL SERVIZIO

1. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Sono richiesti n. 3 autisti, per le linee n. 2 – 3 – 7, corrispondenti al trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia, il personale per l'assistenza è fornito dall'Ente affidante.
2. L'Impresa affidataria è tenuta a prendere in carico il personale dipendente del Gestore uscente impiegato sui servizi messi a gara con la stessa mansione svolta e di anzianità lavorativa.
3. L'impresa affidataria deve assicurare al personale di cui al comma 2 l'applicazione del contratto nazionale di lavoro, nonché i contratti aziendali e gli eventuali accordi provinciali integrativi del contratto nazionale.
4. I conducenti, devono indossare apposito cartellino aziendale di riconoscimento completo di foto nome e cognome. L'Impresa affidataria deve comunicare l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprese le eventuali variazioni intervenute.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI I BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO

1. L'impresa concorrente presenta l'offerta tenendo conto delle condizioni di acquisto del parco rotabile utilizzato per svolgere il servizio messo a gara di proprietà del Gestore uscente.
2. Sono a carico dell'Impresa affidataria gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli comunque necessari per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni rilevati dal Gestore uscente, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
3. Resta inoltre a carico dell'Impresa affidataria l'ammortamento, eventualmente in corso, dei beni rilevati dal Gestore uscente.

ART. 9 – CARATTERISTICHE DEL PARCO MEZZI E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. L'Impresa affidataria utilizza nell'espletamento del servizio un parco mezzi composto sia da mezzi rilevati dal gestore uscente, sia eventualmente, da mezzi propri.
2. L'Impresa affidataria deve svolgere il servizio con mezzi autorizzati, debitamente muniti di logo del Comune di Serra de' Conti, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità.
3. L'Impresa affidataria assume l'obbligo di acquisto dell'intero parco rotabile utilizzato per svolgere il servizio messo a gara, di proprietà dell'Impresa uscente. La definizione dei valori di cessione del materiale rotabile sarà effettuata al valore di stima al netto del residuo degli eventuali contributi pubblici ricevuti all'atto del loro acquisto.
4. Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Impresa affidataria si impegna a procedere alla sostituzione dei mezzi aventi anzianità superiore a 15 anni utilizzati per il servizio, previa autorizzazione dell'Ente affidante, con mezzi di norma non inferiori per dimensione, al fine di migliorare la qualità, la sicurezza e garantire l'abbassamento dell'età media del parco mezzi impiegato.
5. L'Impresa affidataria, almeno 30 giorni prima dell'inizio del servizio, deve presentare, in conformità con quanto dichiarato in sede di offerta, l'elenco dei mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio medesimo, nonché l'elenco dei mezzi di scorta, in numero sufficiente a garantire il livello di affidabilità del servizio, corredati del certificato di proprietà e della carta di circolazione, descrivendone le caratteristiche tecniche.
6. L'Impresa affidataria deve procedere alla sostituzione dei mezzi inidonei con altri mezzi autorizzati aventi analoghe caratteristiche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per l'Ente affidante.
7. L'Impresa affidataria si impegna ad adeguare le caratteristiche del parco mezzi alle eventuali prescrizioni normative emanate nel corso di vigenza del contratto.
8. L'impresa affidataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi utilizzati per i servizi, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi.
9. L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, la composizione del parco, il suo stato di efficienza ed il rispetto del programma di manutenzione.
10. L'impresa affidataria entro 30 giorni dalla stipula del contratto di servizio, dovrà avere un ufficio nel Comune di Serra de' Conti, con orario di apertura al pubblico giornaliero, una persona responsabile referente sia verso l'Ente affidante che verso l'utenza. Inoltre dovrà,

entro lo stesso termine, essere in possesso di un area privata e opportunamente recintata, per il parcheggio dei mezzi nei periodi di non utilizzo.

ART. 10 – TARIFFE

1. L'Ente affidante provvede direttamente alla riscossione degli abbonamenti/biglietti introitando i ricavi. Non è prevista altra forma di vendita dei titoli di viaggio.

ART. 11 – GARANZIE FINANZIARIE

1. L'Impresa affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuta a costituire, prima della stipula del Contratto di Servizio, una garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente affidante.
3. Il deposito cauzionale è svincolato ed è restituito al contraente dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali o comunque entro 12 mesi dalla scadenza del contratto di servizio.
4. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa affidataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto entro il termine di 30 giorni.
5. Per quanto attiene alla garanzia assicurativa o bancaria, nel caso di cui al comma 1, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, nei modi e nei termini fissati nel Contratto di Servizio. La garanzia fidejussoria, che verrà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio, previa dichiarazione dell'Ente affidante, deve essere costituita ed il relativo documento deve essere prodotto prima della data fissata per la stipula del contratto. La mancata presentazione comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto. La garanzia fidejussoria definitiva ha efficacia fino a 12 mesi dopo la scadenza del Contratto di Servizio.

ART. 12 – ASSICURAZIONI

1. E' fatto obbligo all'Impresa affidataria di stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto e dell'inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con copertura decorrente dall'inizio del servizio.
2. Il massimale minimo per danni a persone o a cose è di 5 milioni di euro per ogni singolo mezzo.
3. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente affidante, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in Contratto. Successivamente, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi dovrà essere inoltrata all'Ente affidante con cadenza annuale entro 15 giorni dalla data di scadenza.

ART. 13 – SUBAFFIDAMENTO

1. Non è prevista alcuna forma di subaffidamento.

ART. 14 – PENALI

1. L'Ente affidante per l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di frequenza, regolarità e sicurezza del servizio, se dipende dalla gestione del servizio stesso, applica una penale di € 200,00 per ogni irregolarità rilevata, oltre alla decurtazione del corrispettivo delle eventuali minori percorrenze effettuate.
2. La mancata o incompleta trasmissione delle copie delle polizze assicurative dei mezzi adibiti al servizio da parte dell'Impresa affidataria all'Ente affidante comporta una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
3. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dalla corretta manutenzione e revisione dei mezzi, nonché la loro regolare pulizia sia interna che esterna, comporta una penale di € 200,00 per ogni mezzo e per ogni volta che si rileva l'irregolarità.
4. Nel caso in cui l'Impresa affidataria non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno prelevate dal corrispettivo dovuto per il servizio effettuato decurtando la rata in liquidazione. Se invece, per vari motivi, le penali venissero prelevate dalla cauzione definitiva, la stessa impresa avrà l'obbligo di reintegrarla nei successivi 30 giorni. In caso di mancata reintegrazione l'Ente affidante procede alla revoca dell'affidamento.
5. Il monte penali annualmente irrogato, attraverso decurtazione del corrispettivo, non potrà superare il limite massimo del 10% del corrispettivo annuale.

ART. 15 – DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

1. L’Impresa affidataria è dichiarata decaduta dall’affidamento, con conseguente risoluzione del Contratto di Servizio, nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
 - b) abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa da parte dell’Impresa affidataria;
 - c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’esercizio medesimo;
 - d) mancata ottemperanza da parte dell’Impresa affidataria di norme imperative di legge o regolamentari;
 - e) qualora l’Impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - f) qualora l’impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - g) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora l’Impresa affidataria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;
 - h) per gravi o ripetute inosservanze dei contratti di lavoro e di leggi relative alla sicurezza sul lavoro qualora l’azienda non ottemperi entro 30 giorni alla diffida dell’Ente affidante;
 - i) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’impresa affidataria, la quale dovrà risarcire all’Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. La stessa Impresa affidataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario.
3. L’Ente affidante ha inoltre facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio, qualora siano venute meno le esigenze pubbliche del programma di esercizio senza che l’Impresa affidataria abbia a pretendere alcun compenso o risarcimento.

ART. 16 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

1. L’appalto è aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il sistema di valutazione previsto nella Lettera di invito.
2. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta.

3. Le offerte economiche che presentano ribassi anomali, saranno sottoposte a verifica da parte dell'Ente affidante, secondo la procedura prevista dall'art. 86 del Dlgs 163/2006.
4. L'Ente affidante aggiudica anche in presenza di una sola offerta valida.
5. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto di Servizio, comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'impresa affidataria. A tal fine l'Impresa affidataria eleggerà domicilio nell'ambito del Comune di Serra de'Conti.

ART. 17 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamenti applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel Contratto di Servizio.
2. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di gara e del Contratto di Servizio. per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. L'Impresa affidataria dichiara infine di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di Gara.

ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di dissenso in merito alla gestione e dall'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Ancona.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.